

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Roma, 07 dicembre 2006

CIRCOLARE N. 1268

Oggetto: Nuove condizioni generali dei prestiti a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato, senza pre-ammortamento.

La presente Circolare rende note le nuove condizioni generali relative ai prestiti di scopo senza pre-ammortamento ("Prestiti"), concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), con oneri di ammortamento integralmente a carico dello Stato, sulla base di limiti di impegno e/o di contributi di durata pluriennale, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della Legge n. 350 del 2003 (di seguito, per semplicità, denominati congiuntamente "Limiti d'Impegno"), autorizzati, anche ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 4, comma 177, della Legge n. 350 del 2003, da specifiche disposizione legislative ("Leggi Speciali di Riferimento"). Per Limite di Impegno si intende anche un importo non costante, risultante dalla somma di più importi annuali con decorrenze e durate diverse, ma tra loro correlati. Le relative proposte contrattuali sono prelevabili dal sito internet della CDP (www.cassaddpp.it).

1. Condizioni generali

1.1 Ambito soggettivo

I Prestiti sono concessi ai soggetti individuati dalla Legge Speciale di Riferimento e/o dalla eventuale normativa di attuazione.

L'importo delle rate di ammortamento è corrisposto direttamente alla CDP, anche mediante apposito atto di delega all'incasso rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 4, comma 177, della Legge n. 350 del 2003, dall'amministrazione statale individuata dalla Legge Speciale di Riferimento e/o dalla eventuale normativa di attuazione ("Amministrazione Tenuta al Pagamento").

1.2 Ambito oggettivo

Sono finanziabili gli interventi individuati dalla Legge Speciale di Riferimento e/o dalla eventuale normativa di attuazione.

1.3 Importo del Prestito

L'importo del Prestito è pari alla somma dei valori attuali delle rate di ammortamento, calcolato sulla base del tasso d'interesse fisso nominale annuo applicato al Prestito, con riferimento alla data di inizio dell'ammortamento ("Data di Inizio Ammortamento"), alla durata e alle caratteristiche del piano di ammortamento.

L'importo del prestito è determinato dalla CDP e comunicato all'Ente che provvede ad inserirlo nella proposta contrattuale.

Si riporta la formula da adottare per il calcolo dell'importo del Prestito:

$$VA = \sum_{i=1}^n CF_i * df_i$$

Dove:

n = numero delle rate da attualizzare;

CF_i = rata di ammortamento alla i-esima data di pagamento.

df_i = fattore di sconto alla i-esima data di pagamento, determinato a partire dal tasso di interesse determinato settimanalmente dalla CDP (cfr. paragrafo 1.4).

1.4 Tassi d'Interesse

I tassi d'Interesse fissi nominali annui ("Tassi d'Interesse") applicati ai Prestiti sono determinati di norma settimanalmente, solitamente ogni venerdì ("Data di Quotazione") alle ore 12:00. Qualora la Data di Quotazione prevista non sia un giorno TARGET, i Tassi d'Interesse sono determinati il giorno TARGET, che non coincida con una festività nazionale, immediatamente precedente. Analogamente, qualora la Data di Quotazione prevista coincida con una festività nazionale, i Tassi d'Interesse sono determinati il giorno feriale, che sia giorno TARGET, immediatamente precedente.

Il Tasso d'Interesse è applicato a tutti i Prestiti le cui proposte contrattuali, correttamente compilate e debitamente sottoscritte, pervengano alla CDP, mediante telefax, nel periodo compreso tra la Data di Quotazione e il giorno precedente la Data di Quotazione successiva.

I Tassi d'Interesse sono differenziati in ragione della decorrenza, della durata e della struttura del piano di ammortamento del Prestito.

I Tassi d'Interesse, con riferimento a diverse ipotesi di durata e piano di ammortamento, sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet della CDP, con evidenza della caratteristiche del relativo piano di ammortamento.

Il Tasso d'Interesse è applicato secondo la convenzione di calcolo *giorni 30/360*.

1.5 Ammortamento

L'ammortamento del Prestito decorre, di norma, dal quarto venerdì successivo alla Data di Quotazione ("Data di Inizio Ammortamento"). A titolo esemplificativo, l'ammortamento di un prestito stipulato il martedì decorrerà, di norma, dal ventiquattresimo giorno successivo alla stipula.

La scadenza della prima rata di ammortamento ("Prima Data di Pagamento") è stabilita in funzione della Data di Inizio Ammortamento, al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti necessari al pagamento della prima rata da parte dell'Amministrazione Tenuta al Pagamento. In particolare, qualora la Data di Inizio Ammortamento sia compresa tra il 21 novembre ed il 20 maggio seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno successivo; qualora la Data di Inizio Ammortamento sia compresa tra il 21 maggio ed il 20 novembre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre successivo. Le date suddette potranno essere modificate, con riferimento a ciascun anno solare, in ragione del termine ultimo entro il quale l'Ufficio Centrale di Bilancio accetta gli ordini di pagamento impartiti dalle amministrazioni pubbliche e saranno rese note mediante pubblicazione nel sito internet della CDP.

L'importo delle prime rate di ammortamento posticipate, comprensive di capitale ed interessi, può essere:

- a. pari a quello delle rate successive;
- b. *multiplo o sottomultiplo* di quello delle rate successive, compatibilmente con quanto stabilito dalla Legge Speciale di Riferimento, dalla relativa normativa di attuazione e previa autorizzazione dell'Amministrazione Tenuta al Pagamento, qualora in corrispondenza delle prime Date di Pagamento sia disponibile un ammontare del Limite d'Impegno pari, superiore o inferiore all'importo delle annualità successive.

La quota interesse della prima rata di ammortamento è determinata sulla base del Tasso di Interesse applicato al prestito e del periodo intercorrente tra la Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa). La differenza tra l'importo della prima rata di ammortamento e la prima quota interesse così determinata, costituisce la prima quota capitale.

L'importo delle ultime rate di ammortamento posticipate, comprensive di capitale ed interessi, può essere:

- c. pari a quello delle rate precedenti;
- d. *multiplo o sottomultiplo* di quello delle rate precedenti, compatibilmente con quanto stabilito dalla Legge Speciale di Riferimento, dalla relativa normativa di attuazione e previa autorizzazione dell'Amministrazione Tenuta al Pagamento, qualora in corrispondenza delle ultime Date di Pagamento sia disponibile un ammontare del Limite d'Impegno pari, superiore o inferiore all'importo delle annualità precedenti.

Le scadenze delle rate di ammortamento successive alla prima ("Date di Pagamento Successive") coincidono, di norma, con il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento del Prestito.

L'importo di ciascuna delle rate di ammortamento successive alla prima, posticipate, comprensive di capitale ed interesse, è pari alla metà dell'importo del Limite d'Impegno disponibile in quell'anno. La ripartizione in quota capitale ed interesse delle rate di ammortamento successive alla prima è data da un piano di ammortamento semestrale o annuale, sviluppato sulla base del debito residuo successivo al pagamento della prima rata di ammortamento del Prestito e del tasso d'interesse applicato al Prestito.

I piani di ammortamento e l'ammontare nominale dei Prestiti, con riferimento ad un Limite d'Impegno Annuale costante, convenzionalmente fissato in 200.000 euro (da rapportare all'effettivo importo annuale del Limite d'Impegno in base al quale è concesso il Prestito) e a diverse ipotesi di durata di ammortamento, sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet della CDP.

Sul sito internet della CDP saranno inoltre resi noti i piani di ammortamento e l'ammontare nominale di Prestiti di questa categoria, con riferimento a Limiti di Impegno Annuali di importo non costante rispetto ai quali la CDP potrebbe, in relazione ad una specifica Legge Speciali di Riferimento, offrire un tasso.

1.6 Erogazione

Il Prestito è erogato, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese per le quali è richiesta l'erogazione, salvo quanto stabilito dalla Legge Speciale di Riferimento e/o dalla relativa normativa di attuazione.

L'erogazione del Prestito è condizionata,

- i) nel caso in cui il soggetto finanziato sia un'amministrazione pubblica inserita nel conto economico consolidato dello Stato, sulla base del provvedimento emanato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno alla ricezione da parte della CDP di una comunicazione mediante la quale l'Amministrazione Tenuta al Pagamento prende atto della concessione del Prestito e riconosce di essere debitore della CDP secondo quanto risulta dal piano di ammortamento del Prestito, in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005; e
- ii) nel caso in cui il soggetto finanziato sia un soggetto diverso da una amministrazione pubblica, come sopra definita, alla ricezione da parte della CDP di un atto di delega all'incasso rilasciato dal soggetto finanziato a favore della CDP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, accettato dall'Amministrazione Tenuta al Pagamento.

1.7 Interessi sulle somme non erogate

A decorrere dalla Data di Inizio di Ammortamento, sulle eventuali somme ancora da erogare viene restituita allo Stato, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un indice denominato "Media Euribor", senza alcuna maggiorazione.

Tale indice corrisponde alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese il semestre (o anno) solare nel quale è compreso il periodo di maturazione degli interessi. Il tasso EURIBOR è quello rilevato giornalmente alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo *giorni effettivi/360* e diffuso sui principali circuiti telematici.

1.8 Rimborso anticipato volontario del prestito

Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, può essere consentito il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

Nel caso in cui il rimborso anticipato venga consentito, deve essere corrisposta alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risultasse superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP.

A fronte dell'esercizio dell'eventuale facoltà di rimborso anticipato, deve essere corrisposto alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle Rate di Ammortamento residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi dei Buoni del Tesoro Poliennali *benchmark* rilevata dalle pagine "0#ITBMK=" e/o "0#ITGOVTOPYZBMK=" del circuito Reuters alle ore 11.00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente antecedente.

Il Direttore Generale
Antonino Turicchi